

PROMEMORIA PER LA PROMOZIONE DELLA PROPRIETÀ DI ABITAZIONI

SCOPO

I fondi della previdenza professionale possono essere utilizzati per:

- acquistare, costruire o ristrutturare ai fini di aumentarne il valore la proprietà di abitazioni (appartamento, casa monofamiliare);
- partecipare a una proprietà di abitazioni (acquisto di quote di cooperative di costruzione di abitazioni o partecipazioni simili);
- restituire un prestito ipotecario.

La promozione della proprietà di abitazioni è ammessa in Svizzera o all'estero (ad esempio in caso di frontalieri), ma deve trattarsi di uso proprio (residenza o luogo di domicilio abituale).

Questi fondi possono essere utilizzati esclusivamente per uno stabile; non è ammesso un prelievo anticipato per la proprietà di abitazioni per una seconda casa o una casa per le vacanze. Il prelievo anticipato non può essere utilizzato neanche per il pagamento di interessi ipotecari né per la manutenzione della proprietà di abitazioni.

AVENTI DIRITTO

Per la proprietà di abitazioni l'assicurato può far valere un importo di almeno CHF 20 000.00 fino al compimento del 62° anno di età. Allo stesso scopo può costituire in pegno l'importo desiderato o il proprio diritto alla prestazione previdenziale. Il prelievo anticipato può essere effettuato ogni 5 anni.

Finché non si verifica il caso previdenziale che dà diritto a un'invalidità (che coincida temporalmente al manifestarsi del diritto a prestazioni d'invalidità) è ammesso un prelievo anticipato nell'ambito della promozione della proprietà di abitazioni. Dopo che si è verificato un caso previdenziale di invalidità totale è invece escluso un prelievo anticipato per la PPA. In caso di invalidità parziale è tuttavia ancora possibile un prelievo anticipato parziale per la PPA pari alla quota attiva del credito di vecchiaia.

PRELIEVO ANTICIPATO ALL'ESTERO

• Cittadini stranieri con permesso B

Un cittadino straniero con permesso B può effettuare un prelievo anticipato per la proprietà di abitazioni all'estero nella misura in cui la proprietà si trovi nel consueto luogo di dimora. Per una simile persona il luogo coincide con quello in cui risiede la relativa famiglia. Affinché si possa parlare di soggiorno abituale di un assicurato, devono verificarsi visite regolari alla moglie e ai figli. Ciò significa che vi si deve recare ogni qualvolta le condizioni professionali, geografiche e finanziarie lo consentano, per lo meno una volta all'anno durante le ferie annuali.

• Cittadini stranieri con permesso C

Un cittadino straniero con permesso C può effettuare un prelievo anticipato solamente per la proprietà di abitazioni in Svizzera. In questo caso non è possibile un prelievo anticipato per la proprietà di abitazioni all'estero.

PROMEMORIA PER LA PROMOZIONE DELLA PROPRIETÀ DI ABITAZIONI

IMPORTO DEL PRELIEVO ANTICIPATO O DELLA COSTITUZIONE IN PEGNO

L'assicurato può percepire o costituire in pegno un importo fino all'ammontare della propria prestazione d'uscita fino al 50° anno d'età. L'assicurato che ha superato il 50° anno d'età può prendere in considerazione al massimo la prestazione d'uscita a cui avrebbe avuto diritto all'età di 50 anni o la metà della prestazione d'uscita al momento del prelievo.

Se negli ultimi tre anni sono state erogate somme di riscatto, le prestazioni risultanti non possono essere prelevate anticipatamente.

EFFETTI

- In caso di prelievo anticipato, l'aveve di vecchiaia viene ridotto per un importo pari al prelievo stesso. In questo modo vengono ridotte anche le prestazioni di vecchiaia, invalidità e per i superstiti assicurate. Per limitare la riduzione della copertura del rischio, è possibile stipulare un'assicurazione complementare, che è volontaria e i cui costi sono esclusivamente a carico dell'assicurato.
- La costituzione in pegno non comporta riduzioni delle prestazioni se non si verifica una realizzazione del pegno.
- La cassa pensioni effettua una registrazione nel registro fondiario ai fini della restrizione del diritto d'alienazione. L'assicurato deve rimborsare alla cassa pensioni le spese per la menzione nel registro fondiario.
- Il prelievo anticipato deve essere tassato come prestazione in capitale; per gli assicurati residenti all'estero Implenia Previdenza effettua una comunicazione all'Amministrazione federale delle contribuzioni ovvero una ritenuta d'imposta alla fonte.

RIMBORSO

I rimborsi devono obbligatoriamente essere effettuati in caso di vendita della proprietà di abitazioni o se essa non viene più utilizzata per uso proprio (locazione dello stabile). Dopo il rimborso è possibile presentare istanza scritta alle autorità fiscali per la restituzione dell'importo delle tasse.

Un'eventuale restituzione (parziale) dell'importo prelevato anticipatamente è ammessa fino al compimento del 62° anno d'età. L'importo minimo ammonta a CHF 20 000.00.

ASPETTI AMMINISTRATIVI

Implenia Previdenza informa l'assicurato in merito all'importo a sua disposizione per la proprietà di abitazioni e alla riduzione delle prestazioni correlata a tale prelievo.

È possibile scaricare il modulo per il prelievo anticipato per la proprietà di abitazioni dalla homepage implenia-vorsorge.ch di Implenia Previdenza o richiederlo all'amministrazione. In caso di assicurato/a coniugato/a o in unione domestica registrata, viene richiesta anche l'approvazione scritta sul modulo da parte del/della coniuge ovvero del/della partner dell'unione domestica registrata, da presentare con tutti i necessari allegati. Il pagamento del prelievo anticipato può essere effettuato non appena tutta la documentazione è disponibile ed è stata verificata

Ulteriori informazioni sul prelievo anticipato su: <http://implenia-vorsorge.ch/proprietà-di-abitazioni.html>